SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

557ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1987

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata» **(2125)** (*Relazione orale*):

D'AMELIO *(DC)* ..... 3 e *passim*
DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno* .. 3 e *passim*
PUPPI *(PCI)* 8
* GIOINO *(PCI)* 11
FERRARI-AGGRADI *(DC)* 14

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 15

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» **(2126)** (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonalumi; Napolitano ed altri; Gunnella ed altri; De Michieli Vitturi ed altri; Fortuna e Lenoci; De Mita ed altri*):

* PASQUINI *(PCI)* ..... *Pag.* 16
SIGNORINO *(Misto-P. Rad.)* 20
VELLA *(PSI)* 23

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 21 dicembre 1986.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Campus, Castelli, Cengarle, Colella, Evangelisti, Girardi, Gusso, Mascaro.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata» (2125) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2125.

Onorevoli senatori, ricordo che nella seduta di ieri il senatore D'Amelio ha svolto la relazione orale.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, passiamo all'esame del seguente ordine del giorno:

Il Senato,

al fine di accelerare gli interventi di ricostruzione nelle aree della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del 1980 e del 1985, e di non consentire ulteriori ritardi causati dal mancato rispetto delle scadenze fissate dalla legge,

impegna il Governo a non concedere altre proroghe relative al termine indicato nell'articolo 1, e concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

9.2125.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore a svolgerlo.

D'AMELIO, *relatore.* Signor Presidente, con l'ordine del giorno n. 1 la Commissione intende dare impulso all'accelerazione dell'opera di ricostruzione, anche sollecitando i tecnici alla presentazione degli elaborati entro il termine — che la Commissione si augura sia definitivo — del 31 dicembre 1987. Si tratta dunque di un segnale, nella convinzione che, pur essendo l'opera di ricostruzione complessa, l'accelerazione degli interventi e, di conseguenza, la presentazione dei relativi elaborati costituisca un fatto positivo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avverto che la 5ª Commissione permanente ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, il seguente parere sugli emendamenti presentati:

«La 5ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti che la Commissione spe-

ciale per l'esame dei provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici propone all'Assemblea per il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 919 del 1986, per quanto di propria competenza non si oppone alla loro eventuale approvazione nel presupposto che le modifiche proposte non incidano in alcun modo sull'orizzonte finanziario a disposizione, sulla base della legge n. 219 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'attuazione degli interventi nelle zone terremotate.

Tuttavia proprio in questa ottica la Commissione, richiamando i tempi estremamente ridotti avuti a disposizione ed il carattere sommario dell'esame che ha dovuto condurre, ritiene che il Governo debba al riguardo fornire assicurazioni specifiche con riferimento in particolare agli emendamenti 15.0.1; 15.0.2; 15.0.3; 15.0.5; 15.0.6; 15.0.7; 15.0.8; 15.0.9.»

Onorevoli colleghi, per consentire, oltre che all'Assemblea, alla Presidenza di valutare il parere pervenuto dalla 5ª Commissione permanente, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10*).

Riprendiamo l'esame dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione, sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

D'AMELIO, *relatore*. Signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 919, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1987 i sottoelencati termini stabiliti dal decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119:

a) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 4, concernente la presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80;

b) quello indicato nell'articolo 1, comma 6, concernente l'applicazione dell'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

c) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

d) quello indicato nell'articolo 1, comma 4, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonchè alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni;

e) quello indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1, in materia di imposta sul valore aggiunto.

2. È prorogato al 30 giugno 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 3,

dello stesso decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, limitatamente alle occupazioni temporanee e ai procedimenti espropriativi ivi previsti.

3. È prorogato al 31 marzo 1987 il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-*quater*, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente la redazione da parte dei comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore generale o dei piani esecutivi, con onere posto a carico dei fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), *dopo le parole*: «della documentazione», *inserire le seguenti*: «, ad integrazione delle domande presentate entro il 31 marzo 1984,».

1.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «30 giugno 1987», *con le altre*: «31 dicembre 1987».

1.2 LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «31 marzo 1987», *con le altre*: «31 dicembre 1987» *e la parola*: «redazione», *con l'altra*: «adozione».

1.3 LA COMMISSIONE

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Decorso inutilmente tale termine, ai comuni inadempienti sarà sospesa, a partire dal 1° gennaio 1988, l'erogazione dei fondi previsti dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

1.4 LA COMMISSIONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Le disposizioni emanate dopo l'evento sismico del 23 novembre 1980 in materia di agevolazioni di imposta sul valore aggiunto per gli interventi di riparazione e di ricostruzione di immobili e di attrezzature danneggiati, sono da intendersi applicabili anche ai soggetti proprietari non residenti nelle regioni colpite».

1.5 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

D'AMELIO, *relatore*. Signor Presidente sono emendamenti che tendono ad omologare tutte le date di proroga al 31 dicembre 1987.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole agli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori adottati dai comuni disastrati o grave-

mente danneggiati in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono approvati dalla regione entro centoventi giorni dal deposito dei relativi atti. Decorso tale termine, i piani si intendono approvati. Il silenzio-approvazione è attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

2. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è abrogato.

3. Fino al 31 dicembre 1988, nei comuni disastrati o gravemente danneggiati i progetti di opere pubbliche, ivi compresi i programmi di edilizia residenziale pubblica, adottati in variante degli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, si intendono approvati decorsi sessanta giorni dal deposito degli atti presso i competenti uffici della regione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Fino al 31 dicembre 1987 i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni disastrati o gravemente danneggiati, sono approvati dalla regione entro 120 giorni dal ricevimento dei relativi atti».

2.1 LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 1988» *con le altre*: «31 dicembre 1987».

2.2 LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire la parola: «deposito» *con l'altra*: «ricevimento».

2.3 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

D'AMELIO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.1 in sostanza stabilisce il termine di 120 giorni entro i quali la regione deve approvare i piani regolatori o loro varianti, adottati dai comuni.

L'emendamento 2.2 riporta al 31 dicembre 1987, anzichè al 31 dicembre 1988, proprio per omologare le date contenute in questo decreto-legge alla data del 31 dicembre di quest'anno.

L'emendamento 2.3 sostituisce con la parola «ricevimento» la parola «deposito», per stringere ulteriormente i tempi ed evitare che sulla parola «deposito» si possa illazionare e quindi perdere ulteriormente tempo prezioso sempre da parte degli uffici regionali.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. All'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola «medesimo» sono

aggiunte le parole «maggiorato del 70 per cento».

2. I comuni possono acquisire con il consenso dei proprietari e mediante le disponibilità finanziarie previste nell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, gli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per la destinazione dei medesimi a finalità di pubblico interesse. Il corrispettivo dell'acquisto è stabilito dall'ufficio tecnico erariale entro trenta giorni dalla richiesta da parte dei comuni. Il proprietario, ove non condivida la valutazione del predetto ufficio e non intenda procedere ai lavori di riparazione, conserva il titolo ai contributi spettantigli ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ma è tenuto all'acquisto o alla realizzazione di unità immobiliari nello stesso comune, sulla base del costo di intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e relative maggiorazioni. In tal caso l'immobile vincolato è acquisito a titolo gratuito dal comune.

3. All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera *e*) sono aggiunte le seguenti:

«*f*) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

g) fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2 dopo le parole: «1° giugno 1939, n. 1089» *inserire le seguenti*: «nonchè gli immobili per i quali sia stata avviata dalla Soprintendenza alle opere pubbliche la procedura di opposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero».

3.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

D'AMELIO, *relatore*. Signor Presidente, segnalo un errore materiale e cioè la correzione della parola «opposizione» con l'altra «apposizione»; vi è poi un'altra modifica da apportare: non ha senso dire «dalla Soprintendenza»; deve invece intendersi: «dalle Soprintendenze» e, se vogliamo essere più precisi, potremo anche aggiungere: «ai beni culturali».

Per maggiore chiarezza, signor Presidente, do nuovamente lettura del testo dell'emendamento in questione nella nuova formulazione: «nonchè gli immobili per i quali sia stata avviata dalle Soprintendenze ai beni culturali la procedura di apposizione di vincolo storico-artistico, e comunque compresi nei piani di recupero».

In sostanza, si tratta di questo. Le Soprintendenze ai beni culturali, all'indomani del terremoto del 1980, diligentemente si sono attivate e hanno apposto una serie di vincoli diretti e indiretti su diversi fabbricati di interesse storico-artistico. Però, al di là della comunicazione ai privati e, conseguentemente, alle amministrazioni pubbliche, non sempre hanno fatto seguito gli atti conseguenti. Infatti, tranne qualche eccezione, non si è pervenuti all'emanazione del decreto da parte del Ministro dei beni culturali e ambientali.

Il testo del decreto-legge consente l'acquisizione al patrimonio pubblico per iniziativa dei comuni, sempre che i proprietari privati accettino la valutazione dell'UTE da parte dei comuni, soltanto di quei fabbricati per cui è già stata completata l'opera della Soprintendenza e quindi è stato posto, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il vincolo, non comprendendo, invece, gli altri fabbricati su cui — come dicevo — opportunamente le Soprintendenze ai beni culturali hanno avviato la procedura di apposizione di vincolo per la salvaguardia e tutela del patrimonio storico-artistico. Pertanto, noi chiediamo che ove ricorrano i termini della disponibilità da parte dei proprietari all'accettazione della valutazione da parte dell'UTE, purchè vi sia stata la valutazione da parte delle Soprintendenze e purchè questi fabbricati siano inseriti in piani di recupero ed indicati

dall'amministrazione come una valorizzazione e, quindi, destinazione ad uso privato, l'amministrazione pubblica, i comuni, in questo caso, possono acquisire al patrimonio pubblico questi beni.

PUPPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPI. Signor Presidente, intervengo solo a titolo di contributo su una questione di carattere formale, su un dettaglio che riguarda l'espressione usata per indicare le soprintendenze.

A mio avviso, infatti, l'espressione: «Soprintendenze ai beni culturali» non è esatta dal momento che le soprintendenze agiscono per competenze diverse come soprintendenze ai beni architettonici e ambientali (credo che si tratti della soprintendenza che per competenze specifiche è quella alla quale intende riferirsi il relatore) o come soprintendenza ai beni artistici e culturali.

Si tratta — ripeto — di un puro dettaglio formale, che forse però sarebbe opportuno considerare.

PRESIDENTE. Mi permetterei di suggerire una modifica, se il relatore ritiene di poterla accogliere, per evitare di dover compiere un approfondimento della materia che in questo momento non è possibile fare. Si potrebbe dire: «dalle competenti Soprintendenze».

D'AMELIO, *relatore*. Sono d'accordo, signor Presidente. Dopo l'autorevole e specifico intervento del senatore Puppi, ritengo opportuno accogliere il suggerimento del Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole all'emendamento con le modifiche proposte, sperando che siano quelle esatte e definitive. Anzi, in proposito preannuncio, signor Presidente, la richiesta di procedere, prima dell'approvazione del provvedimento nel suo complesso, ad un coordinamento del testo; mi riservo, pertanto, di compiere alcune verifiche.

Dico questo, dal momento che in Commissione alcuni emendamenti erano scritti a penna e mi accorgo che, nella successiva trascrizione, la parola «apposizione» può — ad esempio — essere diventata la parola «opposizione» e può capitare così per altri casi. Quindi, andando avanti, verificheremo se vi è la necessità di un coordinamento finale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, primo comma, lettera *c*), della legge 14 maggio 1981, n. 219, è erogato entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

2. I controlli sulla regolarità degli atti contabili e sulla documentazione giustificativa delle spese sono effettuati anche successivamente all'erogazione del saldo. In caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, escluso il certificato di abitabilità».

4.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

D'AMELIO, *relatore*. Tra gli elaborati che devono essere presentati con questo emendamento si esclude il certificato di abitabilità, considerando che la competenza in questo caso è propria dei comuni. Anche perchè i comuni possono rilasciare i certificati di abitabilità indipendentemente dalla circostanza che si propone questo articolo, cioè quella di accelerare l'erogazione per chi ha seguito i lavori.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

1. All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente comma:

«Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito e i comuni per l'accesso ai mutui previsti nel precedente articolo 9, nonchè per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento con onere a carico dei fondi previsti nel precedente articolo 3».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. Il contributo per l'adeguamento abitativo previsto nell'articolo 9, secondo comma, lettera *a*), e terzo comma della legge 14 maggio 1981, n. 219, è esteso agli emigrati, anche se stagionali, ancorchè alla data del sisma non occupassero stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare.

2. Gli affittuari coltivatori diretti, i mezzadri o i coloni hanno titolo all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità immobiliari, e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo, danneggiato dal sisma, nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entità dei contributi spettanti al proprietario.

3. I contratti in corso sono prorogati di sedici anni a far data dalla ultimazione dei lavori.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ove il proprietario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunichi al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse, accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.

5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1 e 2 il termine per la presentazione della domanda prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 31 dicembre 1987.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche a favore di chi alla data del 31 marzo 1984 risulta emigrato, anche se stagionale, nonchè a favore di coloro che risultano trasferiti in altre regioni del territorio nazionale per motivi di lavoro, ancorchè alla data del sisma non occupassero stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare».

6.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo la parola: «coloni», *inserire le seguenti*: «, assegnatari degli enti di

sviluppo o degli altri enti, anche economici, ovvero conduttori di fatto,».

6.2 LA COMMISSIONE

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per le unità immobiliari di cui ai commi 1, 2 e 4 il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, è stabilito al 31 dicembre 1987».

6.3 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

D'AMELIO, *relatore*. Con l'emendamento 6.1 si intende dare giustizia a chi era emigrato alla data del 31 marzo 1984, che era il termine indicato dalla legge per la presentazione delle domande per essere ammessi ai benefici della legislazione sul terremoto. È sembrato alla Commissione un atto di giustizia riparare a questa lacuna, considerando all'interno di questa disposizione anche gli emigrati i quali avendo dei beni immobili nelle zone terremotate, soltanto perchè all'estero alla data del 31 marzo 1984, in quanto appunto emigrati, non potevano essere ammessi ai benefici.

Con questo emendamento mi pare invece che si ripari a questa incongruenza, se non a questa ingiustizia.

Con l'emendamento 6.2 si dà la possibilità anche agli assegnatari degli enti di sviluppo o degli altri enti, anche economici, ovvero ai conduttori di fatto, di poter godere dei benefici della legislazione. Considerando l'esistenza di alcune casette di campagna di proprietà di coltivatori diretti o di mezzadri o di coloni, cioè le categorie previste dal decreto, la Commissione ha inteso allargare il raggio d'azione della normativa, perchè nella dizione precedente poteva essere penalizzato chi, come ad esempio gli assegnatari degli enti di sviluppo agricolo, poteva essere escluso per il semplice fatto di non rientrare nelle suddette categorie.

Allora abbiamo voluto, alla fine, non solo includere gli assegnatari degli enti di sviluppo, ma indicare anche il termine «conduttori» in modo da comprendere anche quelle categorie che non erano specificatamente previste dalla nomenclatura, dal vocabolario in uso nel gergo della legislazione agraria.

L'emendamento 6.3 praticamente si illustra da sè: semplicemente proroga il termine per la presentazione della domanda e dei relativi elaborati al 31 dicembre 1987.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Il Governo è favorevole agli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

1. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, sono ammessi ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ove abbiano assolto o assolvano entro il 31 marzo 1987 agli oneri di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sopprimere le parole: «entro il 31 marzo 1987».

7.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

D'AMELIO, *relatore*. Signor Presidente, con questo emendamento si intende sopprimere al comma 1 dell'articolo 7 le parole: «entro il 31 marzo 1987». La motivazione di tale emendamento risiede anche nel fatto che essendo decaduto il decreto-legge Nicolazzi — che stabiliva questa data — abbiamo ritenuto opportuno eliminare il riferimento al 31 marzo per non penalizzare l'opera di intervento sugli immobili per i quali sia stato richiesto il condono edilizio, eliminando la scadenza della presentazione della domanda entro il 31 marzo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor Presidente, sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 8.

1. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, si applicano anche per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali o di nuove costruzioni di uffici demaniali, messi a disposizione dei Ministeri ivi indicati, nonchè per i completamenti di opere in centri abitati, di competenza dei predetti Ministeri, avviate anche prima dell'evento sismico del 1980.

GIOINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOINO. Signor Presidente, debbo far rilevare a lei, al Ministro e agli onorevoli senatori che vi è una omissione nel fascicolo degli emendamenti. Infatti in Commissione abbiamo votato un emendamento all'articolo 8 e in maniera convinta, tanto che abbiamo rivolto l'invito alle altre amministrazioni dello Stato ad intervenire con i fondi ordinari per la ricostruzione di edifici demaniali o comunque di competenza di altri Ministeri. Signor Presidente, nel gruppo degli emendamenti contenuti nel fascicolo manca questo emendamento soppressivo dell'articolo 8.

D'AMELIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO, *relatore*. Signor Presidente, per la verità, devo dare atto ed informare l'Assemblea che in Commissione si è discusso lungamente sull'opportunità o meno di questo emendamento. Tutte le motivazioni che presiedono all'eliminazione dell'articolo 8 si basano sul fatto che si ritiene che tali Ministeri debbano correttamente fare ricorso ai mezzi finanziari ordinari e non a quelli straordinari, quali sono quelli stanziati per le zone terremotate. Pertanto la Commissione si è dichiarata d'accordo sulla necessità che questi Ministeri intervengano, assicurino la loro presenza e modifichino anche la qualità degli edifici nei comuni terremotati con i fondi ordinari. In base a questi motivi è stata proposta la soppressione dell'articolo 8. Mi riservo pertanto di presentare il relativo emendamento.

CALICE. Signor Presidente, è un problema tecnico, non è un problema politico.

PRESIDENTE. Senatore Calice, il senatore D'Amelio sta formulando un emendamento

in seguito alle indicazioni del senatore Gioino.

Onorevoli senatori, comunico che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

8.1 IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* Signor Presidente, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 9 e 10 del decreto-legge sono i seguenti:

Articolo 9.

1. I proprietari delle unità immobiliari danneggiate dall'evento sismico del 1962 individuati nei piani di recupero previsti nell'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, accedono ai benefici previsti nella citata legge con le condizioni stabilite nell'articolo 3 della legge 18 aprile 1984, n. 80.

Articolo 10.

1. La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi riferita anche a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprietà, effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della stessa legge n. 219.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 11.

1. L'esecuzione di lavori di importo non superiore a 300 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili privati ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata anche ad imprese artigiane non iscritte nell'albo nazionale dei costruttori.

A tale articolo è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. La disposizione di cui al comma 1 si applica fino al 31 dicembre 1987.

1-*ter*. Le domande di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori delle imprese aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto sono definite entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione della relativa documentazione».

11.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore a illustrarlo.

D'AMELIO, *relatore.* Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la Commissione ha accolto alcune osservazioni avanzate dalla 1ª Commissione permanente del Senato che anche se non ha fatto rilievi di sostanza tuttavia ha attirato l'attenzione della Commissione competente sull'opportunità di non aprire un contenzioso. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno, venendo incontro a queste esigenze, di limitare nel tempo la possibilità per le imprese artigiane di poter effettuare i lavori fino a 300 milioni e non fino a 100 milioni come la normativa fino ad oggi consente. Tale possibilità è stata limitata nel tempo fino al 31 dicembre 1987, stabilendo in seguito, con il comma 1-*ter*, la possibilità per gli stessi artigiani di iscriversi all'albo nazionale dei costruttori delle imprese aventi sede nelle regioni colpite dal terremoto. Le domande di iscrizione debbono essere definite entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presen-

tazione della relativa documentazione in modo da evitare eventuali inceppamenti da parte delle commissioni presso il provveditorato alle opere pubbliche.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 12 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 12.

1. I segretari comunali che abbiano svolto attività in posizione di comando almeno per un anno presso comuni della Campania e della Basilicata, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, possono essere inquadrati, a domanda, previo assenso dell'amministrazione locale ove hanno prestato servizio, in posti della carriera direttiva vacanti presso la medesima amministrazione alla data del 31 dicembre 1986.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 13.

1. All'articolo 8, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole «e che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1982» sono sostituite dalle seguenti «e che presentino domanda nei termini previsti per i contributi stabiliti nello stesso articolo 22. Entro lo stesso termine le imprese ubicate nei comuni disastrati aventi un numero di addetti superiore a trenta unità e da delocalizzare accedono ai contributi previsti nell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «ai contributi», *con le altre*: «a contributi pari a quelli».

13.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

D'AMELIO, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 13.1 si illustra, in pratica, da sè; infatti, con lo stesso si propone, al primo comma, di sostituire le parole: «ai contributi» con le altre: «a contributi pari a quelli», con ciò intendendo la misura degli stessi già determinata a norma di legge.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 14 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 14.

1. La deroga prevista dalla norma di cui al punto *C* 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 giugno 1984 e successive modificazioni, richiamata nell'articolo 3, comma 16, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applica anche in sede di adozione o rielaborazione dei piani di recupero di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 15 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 15.

1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985».

15.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

D'AMELIO, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di una delle norme di rigore introdotte dalla Commissione e mi piace sottolinearlo visto che, tra l'altro, la Commissione bilancio aveva opportunamente richiamato la nostra attenzione sulla necessità di attenersi alla dotazione del fondo già stabilita. Infatti, vi sono state talune commissioni, presso alcuni provveditorati, che hanno maggiorato il prezzario rispetto a quello in vigore al 31 dicembre 1985 nella misura del 20, del 25 o addirittura del 30 per cento. La Commissione si è fatta quindi carico dell'esigenza di rapportarsi al prezzario in vigore al 31 dicembre 1985, facendo, a mio avviso, anche opera di economia rispetto al fondo stabilito dalla legge sulle aree terremotate.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

A questo punto, onorevoli colleghi, richiamandomi ai motivi che avevano indotto la Presidenza a sospendere la seduta, vorrei rivolgere una domanda al presidente della 5ª Commissione permanente, estensore del parere sugli emendamenti presentati sul disegno di legge in esame ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, con particolare riferimento agli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15 del decreto-legge. Nel parere della Commissione bilancio si dice, infatti, che non è stato possibile, dati i tempi estremamente ridotti a disposizione e dato il carattere sommario dell'esame che si è dovuto condurre, compiere un approfondimento della materia, ragion per cui si richiede che il Governo fornisca all'Assemblea assicurazioni specifiche sulla copertura degli oneri derivanti da un'eventuale approvazione di tali proposte di modifica.

Pertanto, senatore Ferrari-Aggradi, la domanda che le rivolgo è la seguente: di quanto tempo ha bisogno per fornire, come presidente della 5ª Commissione permanente, una risposta circa la copertura degli emendamenti da lei stesso indicati?

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, gli emendamenti sono pervenuti alla Commissione nella tarda serata di ieri. Sono stati presi immediatamente contatti con il Ministero del tesoro, trattandosi di emendamenti piuttosto complessi per il modo in cui sono formulati, in quanto fanno riferimento ad altre leggi. Sono quindi necessarie informazioni e chiarimenti per procedere ad una loro adeguata valutazione.

Il Ministero del tesoro non è stato finora in grado di darci alcuna risposta. Tuttavia, poichè le proposte di modifica in questione non comportano problemi di particolare rilievo,

per facilitare l'andamento dei lavori mi ero rimesso alle valutazioni del Governo, nella fiducia che il Governo stesso tenesse conto, anche ai fini della copertura, delle conseguenze che certe disposizioni avrebbero potuto avere. Tra l'altro, alcune disposizioni sono di carattere particolare e, non essendo state adottate in passato, potrebbero costituire un precedente.

Signor Presidente, dovendo procedere ad un esame serio ed approfondito, in linea con il metodo che cerchiamo sempre di seguire, sono quindi costretto a chiederle di rinviare l'esame di tali emendamenti aggiuntivi alla seduta pomeridiana. Credo che allora la Commissione sarà in grado di dare una propria valutazione sulle proposte di modifica in oggetto esprimendo un parere favorevole, come penso avrebbe potuto fare lo stesso Governo.

PRESIDENTE. Senatore Ferrari-Aggradi, la Presidenza non ha difficoltà a porre la 5ª Commissione in grado di esprimere il parere, come è suo diritto e dovere, su tutti gli emendamenti.

Non facendosi osservazioni, rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge n. 2125 alla seduta pomeridiana.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè la competente Commissione non ha ancora completato l'esame del disegno di legge n. 2185, di conversione del decreto-legge n. 873 sui porti, dispongo, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente alla discussione del disegno di legge n. 2126, sulla cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, iscritto al successivo punto dell'ordine del giorno medesimo.

Discussione del disegno di legge:

«Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo» (2126) (*Approvato dalla III Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonalumi; Napolitano ed altri; Gunnella ed altri; De Michieli Vitturi ed altri; Fortuna e Lenoci; De Mita ed altri*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo», già approvato dalla III Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonalumi; Napolitano, Pajetta, Occhetto, Tortorella, Zangheri, Rubbi, Petruccioli, Sanlorenzo, Crippa, Trebbi Aloardi, Canullo, Alinovi, Gabbuggiani, Giadresco, Rossino e Sandirocco; Gunnella, Battaglia, Del Pennino, Arbasino, Arisio, Biasini, Castagnetti, Cifarelli, Da Mommio, Di Bartolomei, Di Re, Dutto, Ermelli Cupelli, Fusaro, Germanà, Martino, Medri, Monducci, Nucara, Pellicanò e Poggiolini; De Michieli Vitturi, Tremaglia, Pazzaglia e Baghino; Fortuna e Lenoci; De Mita, Rognoni, Bonalumi, Gitti, Bodrato, Scotti, Cristofori, Fornasari, Zarro, Sangalli, Russo Ferdinando, Russo Raffaele, Zuèch, Augello, Balestracci, Becchetti Carrus, Grippo, Portatadino, Sarti Adolfo, Silvestri, Usellini, Zaniboni, Zolla, Cattanei, Andreatta, Armato, Bianco, Bubbico, Colombo, Lattanzio, Malfatti, Pisanu, Pujia, Galloni, Sanza, Costa Silvia, Garavaglia, Abete, Anselmi, Armellin, Astori, Azzolini, Balzardi, Bambi, Bernardi Guido, Bianchi, Bianchini, Bonetti, Borri, Briccola, Brocca, Bruni, Caccia, Caffarelli, Casati, Cirino Pomicino, Citaristi, Coloni, Corsi, Falcier, Fausti, Foschi, Franchi Roberto, Gioia, La Penna, La Russa, Lo Bello, Lucchesi, Lussignoli, Malvestio, Mancini Vincenzo, Manfredi, Mannino Calogero, Memmi, Mensorio, Merloni, Micheli, Mongiello, Mora, Moro, Napoli, Nenna D'Antonio, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Pasqualin, Patria, Perrone, Perugini, Picano, Piredda, Quieti, Rabino, Radi, Ravasio, Rebulla, Righi, Rocelli, Rosini, Rossattini, Rossi, Rossi Di Montelera, Rubino, Russo Vincenzo, Santuz, Saretta, Savio, Scaiola, Senaldi, Sinesio,

Sorice, Stegagnini, Sullo, Tesini, Urso, Vernola, Viscardi, Zambon, Zampieri e Zoppi.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pasquini. Ne ha facoltà.

* PASQUINI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi senatori, affrontando la discussione per giungere all'approvazione di una nuova legge di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, penso non si possa fare a meno di ricordare che la situazione dei paesi del Terzo mondo è ormai tale che in nessun altro momento come l'attuale è stato decisivo uno sforzo congiunto dei maggiori paesi industrializzati dell'Ovest e dell'Est, in accordo con la partecipazione dei paesi meno dotati, per dare nuovi contenuti alla politica di aiuto, di scambio e di cooperazione paritaria tra il Nord e il Sud del mondo.

Se esaminassimo a fondo il rapporto che anche per il 1986 ha presentato la Banca mondiale su una serie di indicatori statistici (per la precisione 31) riguardanti il reddito, l'economia, la crescita demografica, la cultura eccetera, e che si riferiscono a 128 paesi di tutti i continenti del mondo, il divario e la disparità tra le diverse aree e tra i diversi paesi — sempre in questo rapporto Nord-Sud — apparirebbero in modo drammatico e in squilibrio tale da far ritenere che, fermi le attuali circostanze, fattori economici e ragioni di scambio e di aiuto, la forbice è destinata di anno in anno ad allargarsi. Basterà al riguardo riferirsi, per rendersene conto, anche soltanto ad una parte della situazione di un continente, quello africano, e in particolare agli indicatori più significativi, quelli, per intenderci, dei quali abbiamo parlato anche recentemente nel corso dell'Assemblea dell'ONU, durante una riunione — tra l'altro da noi appositamente convocata — di ambasciatori di Paesi africani alla presenza del nostro Ministro degli esteri e del sottosegretario Raffaelli che è qui stamane nella nostra Assemblea.

È emerso, ed è stato poi confermato anche da dati più recenti della FAO, che dopo la gravissima crisi del 1983 e del 1985 nella maggior parte dei paesi dell'Africa l'obiettivo dell'autosufficienza alimentare è più lontano di un quinquennio fa: diminuisce quasi ovunque la spesa pubblica destinata all'agricoltura e non si espandono perciò le terre coltivate mentre l'assenza o la contrazione di risorse da investire nei settori primari (agro-alimentare, sanitario e così via) fa assumere alla crescita demografica un carattere esplosivo proprio per la mancanza delle più elementari condizioni di lavoro e di sopravvivenza.

C'è di più; questa è oggi una denuncia che cresce in ogni area del mondo. La conseguenza inevitabile dell'ulteriore arretramento di tutte le condizioni di vita e di assistenza cui si sono aggiunti fattori geo-climatici sfavorevoli è il degrado ambientale ed ecologico che, a sua volta, aggrava l'erosione e la desertificazione, dunque la stessa preservazione delle coltivazioni e perciò delle condizioni di vita.

È di fronte a questi problemi giganteschi, che come sappiamo non riguardano solo l'Africa e non sono affare — come erroneamente si potrebbe credere o si vorrebbe far credere — solo delle zone di sottosviluppo ma riguardano l'avvenire di interi continenti e l'andamento positivo o meno dei rapporti tra paesi sviluppati e no, che non solo si giustifica, ma diventa determinante una politica economica di collaborazione e cooperazione tra i popoli. Un piano mondiale, non solo agro-alimentare e sanitario, si rende sempre più urgente e per porvi mano non bastano, per quanto nobili, gli appelli sottoscritti dall'ONU o quelli lanciati anche recentemente all'Assemblea annuale della FAO a Roma dal nostro Presidente del Consiglio: vanno mutate le ragioni di scambio che danneggiano i paesi meno dotati o più poveri e vanno approntati con accordi comunemente pattuiti programmi per intere aree e per paesi fondati su uno sviluppo «autocentrato», come si dice oggi, mirante in primo luogo all'autosufficienza alimentare, alla crescita sociale e all'adeguamento civile.

Lo dobbiamo riconoscere: davanti a queste vitali esigenze ci sono state battute d'arresto se non passi indietro nell'attività di organizzazione di organismi internazionali preposti e c'è stato e continua ad esservi un minor

impegno degli Stati industrializzati al trasferimento di risorse verso il Sud del mondo. L'imperativo reaganiano della libera concorrenza, del far da sè sotto la spinta magica del mercato ha messo in crisi ancora più di quanto già non lo fosse, per i limiti di strategia, tutta la politica di sviluppo dell'ONU e delle organizzazioni che ad essa fanno capo e rispondono. Nelle vicende e nella evoluzione della situazione economica internazionale, cioè, vi è di che riflettere per un serio esame autocritico che funzionerà anche da molla importante per sollecitare intese Est-Ovest a cominciare da quelle sul disarmo per liberare così ingenti risorse, altrimenti sperperate o comunque destinate ad altri scopi e convogliarle a scopi di progresso e di emancipazione umana.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi senatori, se sono partito col fare queste considerazioni generali nel mio dire non è solo principalmente per ricordare, prima di tutto a me stesso, qual è lo spessore e qual è la dimensione del problema che affrontiamo, gigantesco ed immane, ma perchè penso che sarebbe vano parlare degli aiuti dell'Italia al di fuori di un contesto di mobilitazione internazionale. Ho richiamato le funzioni dell'ONU ma grandi sono le possibilità e le responsabilità che ha, ad esempio, la Comunità europea. Sarebbe vano, intendo dire, se pensassimo di risolvere o avviare anche solo a soluzione, da soli, programmi di sviluppo di intere aree e paesi che richiedono sforzi e risorse congiunti sul piano bilaterale, multilaterale, multibilaterale e su base pluriennale e plurisettoriale. Tutti aggettivi che comprendono un insieme di mobilitazioni di paesi, di organizzazioni e di forze.

Del resto a tutto ciò si richiama e a tutta una prospettiva offre obiettivi e strumenti anche l'ultima Convenzione di Lomè tra la Comunità europea e i paesi ACP. Certo, non lo sottovalutiamo e, facendo la nostra parte con questa adesione ampia, profonda, solidale ai problemi dello sviluppo, possiamo essere di stimolo, di coagulo per aggregazioni ed organizzazioni internazionali per tutta una nuova politica di cooperazione e di aiuto.

Giorgio Ruffolo in un articolo su «la Repubblica» del 10 gennaio scorso ha opportunamente ricordato che solo una politica di sviluppo finanziata e concepita su vasta scala può impedire che i rivoli dell'aiuto si impantanino negli acquitrini dell'affarismo internazionale e domestico. È una politica da condividere in pieno, che in larga misura coincide con gli orientamenti elaborati dai comunisti italiani, dalla carta della pace e dello sviluppo, sino alle tesi approvate dal congresso di Firenze. Ed è avendo presente da tempo questi solidi punti di riferimento che da anni abbiamo pensato e rivendicato come necessaria una riforma della politica di cooperazione. Ricordo che il nostro progetto di legge è degli ultimi mesi del 1983; tra l'altro la legge in vigore, la n. 38 del 1979, era stata approvata quando l'Italia destinava a questo fondo qualche centinaio di miliardi. Oggi, lo sappiamo, a tale fondo dal 1981 al 1986 sono stati destinati per la politica di cooperazione quasi 15.000 miliardi, mentre 4.000 miliardi circa sono le spese autorizzate per il 1987. Sarebbe interessante un discorso approfondito su come questi mezzi siano stati impiegati e spesi, lo abbiamo fatto ripetutamente in altre occasioni ed in altre sedi e non mancheranno anche circostanze a venire. Certo pur essendo ancora lontani dall'obiettivo dello 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo indicato dall'ONU destinato a questo scopo, non c'è dubbio che negli ultimi anni, sotto una spinta unitaria, anche di carattere popolare, il cammino del nostro paese è stato davvero rapido e l'esigenza di una nuova legge era ed è perciò più matura che mai. La normativa della citata legge n. 38 era, per così dire, impastoiata, impantanata oltretutto in una asfittica gestione burocratica. Basti ricordare che a otto anni dalla sua approvazione non è stato mai approvato il regolamento di attuazione espressamente previsto dalla stessa legge, per comprendere la discrezionalità che ha imperato nell'attuazione della legge. Nè, lo dobbiamo ammettere chiaramente, si è fatta opera migliorativa con la legge n. 73 del 1985, che anzi, anche per il modo in cui è stata interpretata dagli organismi preposti alla sua attuazione, ha finito per introdurre una duplicità di strutture di funzioni, parallele e concorrenziali, di spartizione vera e propria degli stanziamenti.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, abbiamo perciò seguito con interesse i lavori dedicati per alcuni mesi dalla Commissione esteri dell'altro ramo del Parlamento all'esame delle varie proposte di legge presentate in questi anni da quasi tutti i Gruppi parlamentari, o nell'uno o nell'altro ramo, e abbiamo apprezzato l'impegno che i colleghi della Camera dei deputati hanno posto nell'approvare un testo unico di disegno di legge che nel suo complesso ha corrisposto e corrisponde all'esigenza di adeguare almeno la legislazione ai compiti ed alle prospettive odierne.

Pensiamo anzi che, sempre nel complesso, le modifiche anche ampie che noi abbiamo apportato in sede di Commissione e che penso — o almeno spero — apporteremo anche in quest'Aula a quel testo, rafforzino ed evidenzino la novità che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati conteneva, a cominciare dai princìpi più generali e dalle finalità che sono oggi, a differenza anche solo di un anno fa, comunemente riconosciute e approvate da un largo arco di forze politiche e sociali.

Non sembri cosa superflua o di poco conto la disposizione contenuta nella finalità, secondo la quale gli stanziamenti per la cooperazione non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

È la prima volta che un'affermazione di questo genere viene posta in essere nella finalità di una politica di cooperazione e di aiuto.

Sono un insieme di norme, quelle generali, che dettano una vera e propria svolta al Governo rispetto alla prassi attuale, una svolta che non sarà facile porre in essere, perchè richiede con la legge una forte volontà e partecipazione politica, ma indubbiamente si tratta di una svolta che purtuttavia oggi è resa possibile anche perchè vi sono alcuni punti di novità contenuti nel disegno di legge oggi al nostro esame che vorremmo porre in evidenza.

In primo luogo, viene restituito, almeno in parte al Parlamento, il diritto-dovere di conoscere in tempo utile gli atti decisionali e le proposte strategiche della politica di cooperazione e il potere almeno di esprimersi in anticipo rispetto alle definitive scelte dell'Esecutivo. Naturalmente, molto dipenderà dal rapporto che il Governo vorrà davvero stabilire su questa materia con il Parlamento se la normativa che regola questo rapporto sarà attuata e saggiamente subirà un'evoluzione in positivo nel corso del tempo.

In secondo luogo, si conferma nel Ministero degli affari esteri l'unica struttura di coordinamento dell'intera politica estera e in essa si riconosce la cooperazione allo sviluppo, forse come la parte meno appariscente, ma allo stesso tempo però più incisiva e sostanziale dei rapporti internazionali.

In terzo luogo, la riconduzione ad un'unica struttura, la direzione generale che al suo interno ha una sua precisa responsabilità politica, quella del Ministro o del Sottosegretario delegato, della gestione operativa dell'intera cooperazione ordinaria e straordinaria, assicurando a quest'ultima l'intervento e l'operatività efficiente e rapida che devono esserle proprie.

In quarto luogo, una distribuzione più equanime di incisività e dignità tra il momento politico di indirizzo e di responsabilità e quello diplomatico, di negoziato e di coordinamento per gli accordi che in comunità con i paesi interessati devono essere raggiunti nelle varie aree del mondo.

In quinto luogo, la creazione di una nuova struttura, l'unità tecnica centrale con le sue articolazioni, nella quale opereranno esperti specializzati che potranno contare su una definizione del proprio ruolo propositivo, valutativo ed operativo.

In sesto luogo, il nuovo provvedimento, quello posto alla nostra attenzione dalla Commissione esteri, è innovativo anche per quanto riguarda le organizzazioni del volontariato, non più viste solo come agenzie di collocamento dei volontari o dei cooperanti, ma riconosciute come soggetti attivi, con una propria specificità. dalla valorizzazione della politica di cooperazione.

Infine, non possiamo dimenticare, per le potenzialità di mobilitazione che rappresentano, di risorse, di conoscenze, di esperienze che racchiudono in sè e che sono poste al servizio della cooperazione, il rilievo che,

rispetto a tutte le leggi precedenti, assumono, nella nuova normativa, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

Avremmo preferito, a questo riguardo, una più sostanziale accentuazione di questo ruolo e in questo campo delle regioni e degli enti locali, ma credo che l'esperienza a venire dimostrerà quanto sarà utile un contributo delle autonomie regionali e locali all'attuazione di una linea di politica estera anche in questo campo, che ovviamente è decisa nelle sedi costituzionalmente definite.

Allora, tutto bene in questo provvedimento? Ho parlato di alcuni punti qualificanti, nei quali ci riconosciamo e per formulare i quali ci siamo anche noi impegnati insieme agli altri colleghi. Ma, almeno per quanto ci riguarda, avremmo voluto qualcosa di più e di meglio, se non altro di meglio definito nonchè di meglio utilizzabile nel prossimo futuro.

Lo diciamo apertamente: avremmo preferito una strutturazione dei vari passaggi operativi e consultivi più agile e quindi più commisurata all'aspirazione di celerità e snellezza negli interventi, che in questo campo è richiesta più che in altri settori.

Avremmo preferito una struttura tecnico-specialistica ancora più stabile ed organica nel Ministero degli affari esteri, l'istituzione dell'unità tecnica centrale e delle unità periferiche, che — ho già detto — rappresenta un'importante novità. È pur vero però che al momento, nella loro istituzionalizzazione, si è persa l'occasione di amalgamare del tutto questa struttura tecnica nel Ministero. È un rapporto precario che urta con la necessaria continuità e professionalità di funzioni e di compiti che queste unità, centrale e locali, pure hanno. Allora, è un problema, quello del ruolo degli esperti nel Ministero degli affari esteri, che comunque rimane aperto e che, con la riforma del Ministero stesso, nessuno potrà eludere.

Certamente — lo ripeto — qualche norma avrebbe potuto essere meglio formulata, alcune procedure semplificate e, soprattutto, talune scelte potevano essere più coraggiose perchè si andasse davvero, non ad un adeguamento della legge n. 38 del 1979, con qualche novità assunta anche dalla legge n. 73 del 1985, ma ad una vera e propria riforma, alla quale, invece, non siamo pervenuti. Quindi, di questo abbiamo coscienza, ma le novità pure ci sono, e rilevanti, e vanno nel senso giusto.

Perciò, e sia pure con le riserve alle quali ho or ora accennato, noi approveremo il disegno di legge, se nelle prossime ore, passato al vaglio di quest'Aula, esso rimarrà nelle sue linee portanti così come vi è giunto dalla Commissione.

Ci detta questo atteggiamento non solo il fatto che la legge ci sembra giusta in sè, ma anche la consapevolezza che abbiamo che essa, anche nelle parti meno puntuali, potrà trovare un valido sviluppo positivo se vi sarà pure, e prima di tutto, una volontà dell'intero Governo di una sua attuazione rapida in ogni sua parte, se si darà ad essa la ampia e saggia interpretazione che richiedono davvero le grandi cose — e questa è una grande cosa — e se dunque sapremo essere a nostra volta, anche come opposizione, all'altezza del controllo e della sollecitazione attuativa in tutte le sedi, a cominciare dal Parlamento, che la legge richiede, a cominciare dal trapasso tra le passate strutture e quelle che dovranno prendere vita, tra le passate leggi e la nuova normativa che dovrà entrare in vigore.

Nel ringraziare i colleghi e i vari Gruppi che si sono impegnati a fondo — perchè dobbiamo riconoscere anche questo — in pochi giorni e nel ringraziare anche i funzionari che ci hanno validamente assistito in questa opera, che non è stata del resto facile, voglio — concludendo — far notare che questa cooperazione dell'Italia ai paesi in via di sviluppo è uno spaccato della politica italiana che vede da anni, quasi da un decennio ormai, votare assieme su leggi e provvedimenti il grosso delle forze politiche italiane in modo unitario, siano esse di maggioranza o di opposizione.

Mi auguro che questo porti ad intendere la lezione di solidarietà umana e internazionalista, nel senso più largo delle parole, che sta al fondo di questa unanimità, che non si sciupi con operazioni a venire di piccolo cabotaggio, lasciatemelo dire. Noi comunisti

in ogni caso lavoreremo perchè si raggiungano, anche nei rapporti tra il Nord e il Sud del mondo, i traguardi più ambiziosi con una azione saggia che questa legge indica al paese e che possiamo realmente realizzare. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Signorino. Ne ha facoltà.

SIGNORINO. Grazie signor Presidente. Non so se ricordo male, ma in Senato non si usava discutere dei disegni di legge importanti in presenza del Ministro? A meno che non sia cambiata la moda.

PRESIDENTE. Senatore Signorino, le faccio presente che il Ministro degli affari esteri aveva già comunicato di non poter essere presente alla seduta, causa un impegno sopraggiunto connesso ad importanti ragioni di Governo.

SIGNORINO. A me sta benissimo la presenza del sottosegretario Raffaelli, anche perchè è l'unico del Ministero che mi sembra conoscere la materia.

PRESIDENTE. D'altra parte gli impegni del Ministro degli esteri è possibile conoscerli attraverso i giornali: sappiamo tutti che non è nemmeno a Roma.

SIGNORINO. Purtroppo invece non si legge sui giornali quanto facciamo in materia. Del resto questo disegno di legge attribuisce la titolarità, formalmente assoluta, della cooperazione allo sviluppo al Ministro degli esteri.

Comunque era una semplice annotazione formale. Se intervengo in discussione generale è per un solo motivo, signor Presidente, signor Sottosegretario e colleghi. Infatti neanche nell'altro ramo del Parlamento, come in questo, si è levata una sola voce critica nei confronti di questo provvedimento: cosa che accade quando il provvedimento è ottimo oppure quando è assolutamente insignificante.

Credo che nessuna delle due ipotesi sia attribuibile a questo disegno di legge, perchè non è un progetto assolutamente buono, a mio parere, dal punto di vista politico e tutto si può dire meno che sia insignificante: coinvolge, infatti, troppi interessi e troppi problemi importanti. Comunque, signor Presidente, sarò molto breve in quanto il vero dibattito si è svolto in Commissione, anche se un simile segnale formale, a mio parere, va dato. Questa è una riforma che durerà almeno 10 anni in un campo che è stato, fino a poco tempo fa, in primo piano anche nella cronaca politica. Essa si inserisce dopo che è stata esaurita un'esperienza nuova rispetto alla cooperazione tradizionale e dopo che tale esperienza si è manifestata carente e criticabile. Tuttavia tale provvedimento non comporta una riforma in questo settore: è un insieme di aggiustamenti, dei quali riconosco l'importanza, ma che insieme non prefigurano alcun indirizzo di riforma, quanto piuttosto di restaurazione dopo il disturbo — chiamiamolo così — rappresentato dalla sperimentazione di una nuova politica che è fallita.

Considero molto grave il fatto che tale provvedimento non rappresenti una riforma perchè non stiamo trattando una politica che si è attuata in questi anni, addirittura negli ultimi decenni, in maniera razionale ed efficace, ma stiamo considerando una politica che non solo in Italia ma in tutto il mondo è sottoposta a critiche profonde per i suoi effetti o inefficaci o addirittura controproducenti nelle realtà dei paesi sottosviluppati. Pertanto, ci aspettavamo che le forze politiche riuscissero ad elaborare una loro proposta che comportasse uno stacco vero e deciso nei contenuti di questa politica rispetto al passato. Purtroppo ciò non è avvenuto. Dal punto di vista politico non abbiamo, soprattutto nell'organismo che stiamo configurando con il disegno di legge in esame, alcuna indicazione nuova rispetto al passato.

È curioso che le due scuole di pensiero che si sono affrontate negli ultimi anni, quella che sostiene la priorità da dare allo sviluppo e quella che sostiene la priorità da dare alla sopravvivenza (uso apposta due formule per così dire «sloganistiche»), a questo punto non hanno saputo presentare una proposta reale di una nuova politica al di là dell'enunciazione di principio. Desidero mettere in

risalto come in questo campo vi sia una larga e totale convergenza sugli obiettivi e sui princìpi generali tra tutte le forze politiche, anche tra quelle che si sono scontrate violentemente in questi ultimi anni. Sugli obiettivi non vi è discussione, ma il problema vero nasce quando si deve passare a stabilire come procedere per realizzarli. Sul da farsi c'è il vuoto e l'esame di questo disegno di legge addirittura lo sanziona in maniera formale.

Con il provvedimento al nostro esame non si risponde neanche a quelle carenze storicamente più gravi che si sono determinate nell'aiuto pubblico allo sviluppo. Non si è riusciti neanche a tirare fuori degli insegnamenti, se non in misura parziale, dalle esperienze contrapposte degli organismi che hanno agito in base alla legge n. 38 del 1979 e a quella n. 73 del 1985. In sostanza, di quegli scontri e di quelle sperimentazioni non resta quasi nulla, se non la restaurazione dell'ambito e del modo tradizionale di fare cooperazione allo sviluppo.

Non vi è alcuna novità sostanziale, neanche per quanto riguarda la natura dell'organismo operativo che dovrebbe attuare questa politica e neanche per quanto riguarda l'autorità politica a cui viene attribuita tale competenza. Per quale motivo? Nei paesi che hanno una politica di cooperazione matura si è provveduto da molti anni all'istituzione di un Ministro *ad hoc*, spesso — e credo che sia auspicabile — senza portafoglio, delegato presso il Ministero degli esteri, misura che è richiesta dalla complessità e dalla difficoltà dei problemi che devono essere affrontati in questo settore. Si è proceduto alla istituzione di una autorità politica che fosse nettamente definita e quindi della conseguente responsabilità politica, costituendo poi a supporto di tale autorità un organismo operativamente autonomo dalla burocrazia ministeriale e diplomatica. Siamo invece in una fase di passaggio, in una fase ancora molto arretrata.

Con il disegno di legge in esame si precisa forse un po' di più la responsabilità del Ministro degli affari esteri; si tratta, tuttavia, di una precisazione che, a mio parere, resta troppo formale e contraddetta da altre misure. Ad esempio. il Ministro degli affari esteri, che ha la titolarità della politica di cooperazione, viene inserito in un complesso di organi collegiali che vanno molto al di là dei semplici concerti ministeriali, essendo veri e propri organi collegiali che stabiliscono le direttive principali della politica di cui lo stesso Ministro degli affari esteri è titolare. Se almeno fosse stata fatta una scelta chiara in questo senso!

Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo è la copia esatta del CIPES e continuo a non comprendere i motivi dell'istituzione di un nuovo organo identico ad un altro già esistente e che rimane, non essendo abolito. Mi riferisco, come ripeto, al CIPES, vale a dire al Comitato interministeriale per la politica economica estera, La composizione del Comitato è la stessa: caso mai, si aggrava il peso, nello stesso, dei Ministri economici e di quello per il commercio con l'estero.

Le competenze del Ministro del tesoro sono rilevanti quanto agli stanziamenti. Inoltre, vi è una vera e propria mostruosità giuridica, costituita da fatto che il Governo prevede, al suo interno, l'istituzione di un organo di consultazione — così si dice — composto da elementi della cosiddetta società civile e che interviene direttamente nell'*iter* decisionale della politica di aiuto allo sviluppo. Di qui, da questa esigenza di contemperare interessi diversi e responsabilità politiche diverse nasce una struttura farraginosa che un non addetto ai lavori coglie subito, non appena guarda ai contenuti del disegno di legge, che altrimenti non si spiegherebbe: una struttura estremamente macchinosa che poi cosa giustifica? Porta soltanto a ritardi, ad uno stemperamento della responsabilità politica; alla fine si decide poi che le strutture tradizionali non funzionano, per cui è necessario ricorrere a canali straordinari e di emergenza, come del resto si fa in tanti altri campi della vita nazionale.

Un altro aspetto che emerge in maniera molto netta è costituito dalla commistione con interessi estranei alla cooperazione. Lo sappiamo tutti. Nel provvedimento, però, c'è il solito «articolo-manifesto», vale a dire l'articolo 1, nel quale si enumerano tutti gli

scopi umanitari, sociali e civili della politica di cooperazione, salvo poi l'intreccio strutturale con interessi estranei, di carattere economico e commerciale, nella stessa struttura operativa e politica della cooperazione. Non dobbiamo dimenticare che quando si parla di aiuto allo sviluppo si parla, sì, di obiettivi umanitari, ma si parla anche di flussi di denaro assai rilevanti che ammontano ormai a circa 5.000 miliardi l'anno e che si traducono in una serie di comesse a ditte, esperti, istituti ed organizzazioni varie italiane. Su questi flussi non c'è grande trasparenza, signor Presidente.

Infatti, quando si arriva ad inserire nel Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo anche il Ministro per il commercio con l'estero, oltre al Ministro del bilancio e a quello del tesoro, insomma ai responsabili dei Dicasteri economici, si teorizza che la cooperazione deve essere legata al sostegno alle esportazioni, agli interessi economici dell'Italia, a qualcosa cioè di perfettamente condivisibile in generale, ma che non va bene in questo settore. Si dia dunque un'etichetta appropriata a tutto questo e non si ricorra ad una facciata umanitaria, perchè ciò può portare anche a distorsioni nello stesso mercato.

Analogo discorso può farsi per il Comitato direzionale all'interno del Ministero e, soprattutto, per il Comitato consultivo, che costituisce il fiore all'occhiello di questa vecchia impostazione della politica di cooperazione. Il Comitato consultivo raccoglie, infatti, tutti quelli che non posso non definire i «clienti» italiani della cooperazione, i quali non solo hanno il diritto di essere presenti all'interno di un organo di Governo, ma possono addirittura intervenire nelle riunioni dell'organo decisionale vero e proprio, vale a dire il Comitato direzionale. Non ha alcuna importanza che non votino: hanno comunque diritto di presenza. In questo modo si determina un intreccio: non capisco come molti colleghi che ho sempre visto sensibili ai problemi di trasparenza della gestione del pubblico denaro accettino questa eredità che ci viene dall'altro ramo del Parlamento, in cui si prevede che nell'organo che assegna le commesse e le varie forniture siedano rappresentanti della ditte e delle organizzazioni che quelle commesse e quelle forniture ottengono, e che quindi sanno addirittura in anticipo quello che il Governo intende fare.

Su questi argomenti ho fatto un'indagine campione, che ho presentato in Commissione, sugli aiuti alimentari del FAI e devo dire che ne risulta, in maniera estremamente documentata, una assenza assoluta di trasparenza nella gestione del pubblico denaro. Non accetto che si giustifichi con motivi di carità o di umanitarismo la cattiva gestione, lo spreco del pubblico denaro: è una cosa ancora più grave.

Noi abbiamo lavorato — e voglio stringere, signor Presidente — qui, in Senato, in condizioni proibitive; questo provvedimento è stato messo in discussione nella Commissione di merito in tempi strettissimi; abbiamo subìto raccomandazioni e pressioni di far presto che a me sembravano eccessive all'inizio, ma che alla fine, stranamente, si sono un po' sfumate: la fretta non c'era più.

Abbiamo lavorato assediati da innumerevoli richieste esterne di modifiche alla legge. Non c'è stato un interesse, non dico grande o medio, ma neanche piccolo o piccolissimo, minimo, che non abbia presentato un emendamento da inserire in questa legge.

Dalla Camera, non per fare delle critiche — non è nelle mie intenzioni — ci è arrivato un testo che anche tecnicamente era pasticciato e che rendeva evidente un fatto: dopo un anno di lavoro, nell'altro ramo del Parlamento, evidentemente era sopraggiunto un accordo politico, un compromesso tale che ha consigliato di varare un testo che non reggeva, nè dal punto di vista politico, nè da quello tecnico-giuridico e che ci ha legato. Infatti al Senato i Gruppi hanno lavorato all'interno dei limiti dell'accordo politico che era stato raggiunto nell'altro ramo del Parlamento. Devo riconoscere, pur essendo in disaccordo — unico, credo — sulla struttura di questo disegno di legge, che i colleghi che hanno lavorato in Commissione, nel Comitato ristretto, hanno fatto tutto il possibile, nei limiti in cui erano costretti dall'accordo raggiunto dai partiti, per migliorare il disegno di legge anche nei punti più critici.

Basta fare un raffronto tra i due testi (non ho le necessità diplomatiche del collega Pasquini) per vedere come, anche da un punto di vista tecnico, il testo che ha varato la Commissione regga bene e come si sia cercato di introdurre elementi di trasparenza massimi rispetto al testo veramente criticabile che ci giungeva dalla Camera.

Anch'io, dopo aver espresso un giudizio negativo su tutta l'impostazione del disegno di legge, mi sono impegnato per ottenere che almeno nella gestione venissero inseriti degli elementi di novità, sia pure parziali. Non voglio fare un elenco di quello che ritengo sia stato acquisito e che è estremamente positivo. Voglio velocemente elencare alcuni punti: innanzitutto il chiarimento delle reciproche responsabilità dei vari organi farraginosamente previsti in questo disegno di legge; lo scioglimento di una ambiguità di fondo, contenuta nel disegno di legge che ci è giunto dalla Camera, sui Sottosegretari o il Sottosegretario che poteva essere delegato a gestire uno o più canali della cooperazione; la esaltazione concreta del ruolo del Parlamento, nel momento della votazione degli stanziamenti annuali, ma anche dei programmi della cooperazione e delle relazioni consuntive: è prevista, finalmente, una discussione annuale del Parlamento nel periodo della discussione della legge finanziaria in tema di cooperazione, che può rendere finalmente concreto e netto l'intervento del Parlamento almeno nella fase della programmazione.

Si è riusciti ad inserire una clausola che assicura in linea formale (poi nella realtà sarà estremamente diverso, ma non conta) la libertà di accesso alle informazioni degli uffici preposti alla cooperazione, alle informazioni più dettagliate, subito, e non come aveva stabilito la Camera, a banca dati completata; sappiamo che le banche dati nella pubblica amministrazione si completano nell'arco di decenni e quindi questa costituiva una barriera all'informazione, non una facilitazione.

Si è posta una giusta enfasi sulla necessità di accordi formali intergovernativi tra il Governo italiano e i Governi dei paesi beneficiari degli aiuti superando l'ipocrisia della clausola della richiesta spontanea da parte dei Governi che tutti sappiamo spontanea non era, nel senso che questa clausola, contenuta nella vecchia legge n. 38, aveva incoraggiato un flusso continuo di rappresentanti di imprese nei paesi destinatari degli aiuti per convincere i Governi a fare poi la spontanea richiesta. Attendiamo che al Parlamento giungano i testi degli accordi pluriennali che il Governo italiano stipulerà con i Governi beneficiari degli aiuti.

Sono stati poi inseriti — e debbo citarli in ultimo — un obbligo di coordinamento con l'aiuto pubblico allo sviluppo internazionale, cioè attuato dagli organismi internazionali e da altri paesi, e una minore discrezionalità, rispetto a quella assoluta prevista dal disegno di legge della Camera, per quanto riguarda la gestione dei fondi. Non ricordo bene se a questo proposito ho presentato solo un emendamento o tutti quelli già presentati in Commissione, perchè debbo riconoscere che, nei limiti dell'infelice compromesso raggiunto alla Camera, la Commissione di merito ha inserito norme di salvaguardia o comunque ha limitato moltissimo l'incontrollabilità di tutta la gestione.

Debbo lamentare che non è accentuata in maniera sufficiente la funzione di controllo e di verifica degli interventi, che risulta sfumato ed incomprensibile l'intervento cosiddetto straordinario e non si è riusciti a stabilire in che cosa differisca dalla cooperazione normale se non nelle procedure, vale a dire che questo intervento straordinario può essere fatto saltando tutti i visti e le autorizzazioni preventive. Non è un criterio, soprattutto perchè intervento straordinario non significa intervento di emergenza per il quale evidentemente sarebbe giustificato.

Non voglio prendervi altro tempo ma colgo l'occasione per sollecitare l'onorevole Sottosegretario a fornire risposta e la documentazione che ho richiesto in una lunga interrogazione presentata ormai da più di 15 giorni (i termini regolamentari sono ovviamente scaduti) in materia di gestione degli aiuti alimentari del FAI. Mi sembra che una risposta dovrebbe arrivare al più presto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vella.

Senatore Vella, mi consenta di comunicarle quello che probabilmente già sa: alle 11,45 — come previsto dal calendario dei lavori — dobbiamo sospendere i nostri lavori. Peraltro lei ha comunicato alla Presidenza che il suo intervento durerà 30 minuti e quindi rientriamo pienamente nel tempo previsto.

Il senatore Vella ha facoltà di parlare.

VELLA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli senatori, la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo può senz'altro essere considerata migliore della normativa preesistente. Era ormai opinione comune che la legge n. 38 del 9 febbraio 1979 non consentiva di raggiungere, tramite le sue strutture, obiettivi ottimali nella politica della cooperazione allo sviluppo; venivano sempre maggiormente messe in risalto le esigenze di migliorare la programmazione e il coordinamento degli interventi così come unanimemente si richiedeva uno snellimento delle procedure attraverso un sistema di controlli più agile in particolar modo per gli interventi straordinari. Si sosteneva altresì la necessità di pervenire ad una unitarietà direzionale della politica di sviluppo. Un primo passo in avanti fu fatto con il varo della legge n. 73 del 1985, attivando una struttura capace di realizzare programmi integrati plurisettoriali in aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità. Risultavano comunque a quel momento irrisolti alcuni problemi e veniva registrato il mancato coordinamento tra gli interventi di competenza del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e quelli del FAI.

Ricordiamo ancora le polemiche insorte sui criteri da individuare per distinguere gli interventi di natura straordinaria da quelli ordinari e le accese dispute circa l'attribuzione della competenza all'una o all'altra struttura. La relazione della senatrice Martini, che ho molto apprezzato per la chiarezza, il senso di equilibrio e di responsabilità, ha messo in evidenza gli aspetti più significativi e salienti della nuova legge. Nel condividere in larga parte quanto osservato dalla senatrice Martini, riteniamo utile ed opportuno sottolineare alcuni princìpi ai quali deve ancorarsi la nuova normativa. Va pertanto qui ribadito che la programmazione, la scelta degli interventi, la definizione delle strutture e delle priorità, debbono trovare il centro motore e propositore nell'amministrazione superando alcune discrasie che, a volte, hanno visto prevalere nel passato l'iniziativa programmatoria delle imprese condizionata dalle loro esigenze imprenditoriali e dalla loro organizzazione.

Un altro principio che va sottolineato è quello di garantire le scelte sotto il profilo tecnico-specialistico, riconoscendo un ruolo autonomo agli esperti che verranno utilizzati nelle nuove strutture al fine di rendere più efficace la scelta dell'organo politico.

Alcuni aspetti della legge ci sembra meritino una sottolineatura positiva; così può dirsi della precisa ed esauriente indicazione delle finalità della cooperazione per cui accanto al soddisfacimento dei bisogni primari, in primo luogo di quell'obiettivo primordiale che è la salvaguardia della vita, troviamo la valorizzazione delle risorse umane, la tutela ambientale, il consolidamento di processi generali di crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo, con la speciale attenzione che deve essere attribuita alla promozione della donna e al miglioramento delle condizioni dell'infanzia. Fondamentale, altresì, il riferimento al prevalente impiego di strumenti come i progetti plurisettoriali integrati nei quali la coordinata azione su più fronti può suscitare sinergie atte a cogliere risultati più significativi di quelli conseguibili con mere forniture od opere isolate. Essenziale, a nostro avviso, è anche la condizione che gli interventi siano concordati, salvo casi del tutto eccezionali, con i paesi beneficiari per superare la pura logica della carità o dell'assistenza, per spostarsi così su un piano di feconda ed autentica cooperazione allo sviluppo. È importante il chiarimento relativo alla inclusione, nella categoria degli interventi straordinari, di quelli volti a fronteggiare calamità naturali, nonchè il richiamo alle intese con il Ministero per il coordinamento della protezione civile, per evitare le incertezze sorte in ambito FAI nei casi di intervento in soccorso delle popolazioni colpite, ad esempio, dal terremoto di Città del

Messico e dall'eruzione del vulcano Nevado del Ruiz in Colombia.

Ci sembra rilevante la sostituzione del CIPES con uno specifico Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo: e con ciò si sottolinea il rilievo che deve assumere la politica di cooperazione in una potenza industriale avanzata qual è oggi l'Italia.

Tra le competenze del CICS è di particolare interesse quella relativa alla riserva delle disponibilità finanziarie per gli interventi straordinari necessaria ai fini di consentire interventi autonomi nel settore.

Il CICS dovrà anche approvare una relazione annuale sulla cooperazione predisposta dal Ministro degli affari esteri da inviare poi al Parlamento prima dell'inizio dell'esame della legge finanziaria. Ci sembra essenziale sottolineare quanto sia importante consentire al Parlamento di svolgere appieno la sua funzione e che questa relazione sia esauriente e puntuale in modo da rendere conto degli effettivi risultati conseguiti.

Ancora oggi la cultura dei nostri pubblici amministratori è caratterizzata dal principio che l'efficacia degli interventi si misura prevalentemente mediante il rapporto tra fondi stanziati e fondi erogati senza sufficientemente preoccuparsi di ciò che si riesce a realizzare con i fondi erogati.

Un altro organismo previsto dalla normativa, che consideriamo significativo, è il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Se la nostra massima preoccupazione è quella di vedere la cooperazione italiana caratterizzata da snellezza di procedure, flessibilità ed adattabilità alle differenti circostanze da fronteggiare e da efficacia di azione, nondimeno è essenziale che, nel rispetto di tali esigenze, siano però ascoltate le voci di tutti coloro che hanno diritto di essere coinvolti in una politica tra le più significative di uno Stato moderno qual è la politica di cooperazione allo sviluppo.

Ciò può essere garantito dal Comitato consultivo dove saranno presenti i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, delle regioni, dell'alta cultura, delle forze sociali, in particolare del movimento sindacale, degli enti, delle istituzioni e delle organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione, ivi comprese rappresentanze delle aziende pubbliche e private, del movimento cooperativo, assicurando in ogni caso un'adeguata presenza femminile.

Per quanto riguarda il Comitato direzionale, conformemente alla nostra impostazione, non solo la politica di cooperazione deve rientrare certamente, come l'articolo 3 afferma, nella competenza del Ministero degli esteri, ma deve essere anche governata in base a rigorosi criteri di carattere tecnico volti ad assicurarne l'efficienza e l'efficacia. A tal proposito ci sembra che vadano adeguatamente garantite la competenza e la separazione del Nucleo di valutazione operante presso il Comitato medesimo, costituito da esperti tratti dal personale dell'unità tecnica centrale prevista dall'articolo 12. Le procedure di nomina degli esperti e la loro attività devono essere perciò governate da norme rigorose e trasparenti.

L'unità tecnica centrale prevista dall'articolo 12, a nostro avviso, costituisce un pilastro della politica di cooperazione che, come abbiamo già affermato, ha un contenuto eminentemente tecnico. È essenziale, pertanto, che sia rigorosamente salvaguardata l'autonoma competenza del personale tecnico; il funzionario della carriera diplomatica preposto all'unità tecnica non può evidentemente avere compiti di comando gerarchico e ordinare quindi agli ingegneri, agli agronomi, ai medici, agli economisti come regolarsi nelle materie affidate alle rispettive competenze, ma dovrà invece vedersi assegnati i compiti rigorosamente circoscritti di coordinamento e di organizzazione generale del servizio.

Per quanto riguarda la prima applicazione della normativa, al fine di utilizzare e valorizzare il patrimonio di competenza e di lavoro accumulato nelle precedenti esperienze di cooperazione, ci sembrerebbe consigliabile ridurre il previsto periodo di servizio prestato ai fini della precedenza per la immissione nell'unità tecnica centrale.

Le stesse preoccupazioni di salvaguardare non solo competenze acquisite ma anche legittime aspirazioni maturate da lavoratori e lavoratrici che hanno prestato la loro opera nella cooperazione italiana, aspirazioni che

trovano i socialisti particolarmente sensibili ed attenti, ci trovano disponibili ad aumentare ulteriormente il numero dei posti aggiuntivi in organico presso il Ministero degli affari esteri nelle qualifiche quarta e quinta e a ridurre convenientemente il periodo di servizio prestato necessario per essere ammessi alle prove selettive per l'immissione nell'organico aggiuntivo suddetto.

Un punto qualificante del nuovo provvedimento è costituito dal regime transitorio previsto dall'ultimo articolo del disegno di legge. Crediamo sia essenziale salvaguardare e garantire l'autonoma operatività nell'ambito della nuova direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di una struttura agile per gli interventi straordinari con finalità umanitarie che erediti sostanzialmente i caratteri e l'attività del FAI. Questo organismo ha rappresentato la grande novità nel campo della cooperazione italiana e la sua esperienza ha dimostrato che è possibile superare gli inconvenienti connessi alla macchinosità e alle lentezze burocratiche che hanno spesso inceppato l'azione del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

Per questi motivi, ci siamo altresì preoccupati di proporre alcuni emendamenti all'articolo 37 (ora divenuto articolo 38) che tenessero conto dell'esperienza fatta dal FAI, che giudichiamo altamente positiva, ed abbiamo insistito perchè fosse garantito un passaggio di competenze alle nuove strutture senza soluzione di continuità, evitando che in questo momento delicato alcuni importanti progetti già in fase di realizzazione avanzata potessero essere interrotti o vanificati. Tale pericolo è stato in parte allontanato prevedendo la proroga dei contratti anche di lavoro stipulati in base alla legge n. 73 del 1985 e consentendo alle strutture esistenti la gestione operativa delle iniziative in corso fino al momento del reale passaggio alla nuova unità operativa.

Ci sentiamo quindi soddisfatti perchè la nostra posizione ha consentito di utilizzare le esperienze positive del passato e le acquisite professionalità del personale addetto alla cooperazione.

Va inoltre ribadita la positività dell'azione finora svolta dalle organizzazioni non governative e dal volontariato e la riconosciuta funzione loro attribuita dal nuovo provvedimento ci trova pienamente convinti, ben conoscendo gli ottimi risultati raggiunti, sia pure con scarsità di mezzi, dai nostri volontari con il loro spirito di sacrificio e di solidarietà umana.

Occorre, inoltre, mettere in evidenza l'aspetto positivo del nuovo provvedimento che ha riconosciuto un ruolo propositivo ed attuativo nel settore della cooperazione allo sviluppo alle autonomie locali.

Nella nuova legge, salvo i miglioramenti da apportare, vi sono i presupposti normativi per consentire all'Italia di operare con prontezza sia nel campo degli interventi straordinari sia nell'attività di cooperazione ordinaria.

Infine, non ci sembra possibile che il nuovo provvedimento venga approvato senza che il Governo proceda ad un indispensabile chiarimento sulle linee di fondo della nostra politica di cooperazione che permetta di individuare con precisione quali aree geografiche, quali paesi, quali tipi di Governi debbano rientrare nei rapporti di cooperazione dell'Italia. E non si tratta di scelte che possono essere affidate a un Comitato di ministri, o a un singolo Ministro, o a un Sottosegretario: esse riguardano l'intero Governo, e debbono essere discusse in Parlamento prima dell'approvazione della legge di cooperazione.

In special modo la nostra attenzione si deve rivolgere all'area prioritaria per le attività italiane di cooperazione, il Corno d'Africa. Se è un principio generale per l'Italia quello di non interferire negli affari interni di altri paesi, nondimeno non si può accettare neanche il sospetto che i nostri aiuti umanitari possano diventare funzionali a politiche di oppressione, di deportazione, di sterminio. L'equidistanza e la mediazione tra paesi in conflitto non debbono indurci a tollerare le sistematiche violazioni dei diritti umani, le pratiche della tortura, i processi sommari, le esecuzioni.

Su alcuni delicatissimi aspetti di questo problema, particolarmente urgenti, ho presentato una interpellanza al Ministro degli esteri, per conoscere quali criteri il Governo

intenda seguire nei riguardi di attività di cooperazione che si svolgono in zone ad alto rischio militare ed in paesi dove avvengono violazioni di diritti umani, soprattutto tenendo conto dell'esigenza di garantire la sicurezza non solo dei lavoratori italiani impegnati in queste attività, ma anche dei molti lavoratori locali che sono in esse inseriti. È noto a tutti, ormai, il dramma dei lavoratori etiopici che non vogliono fare ritorno nel loro paese dopo l'odissea del sequestro, temendo di rimanere vittime di un sistema poliziesco che si ispira a ben note tecniche di staliniana memoria. Questi lavoratori hanno chiesto asilo politico, e a questa richiesta siamo chiamati a dare una risposta degna delle nostre tradizioni di umanità e civiltà.

Onorevoli colleghi, ci apprestiamo a varare la nuova disciplina sulla cooperazione dopo studi e approfondimenti svolti nelle varie sedi, in ultimo nella Commissione affari esteri del Senato con il contributo positivo di tutte le forze politiche e dello stesso Governo.

Devo dare atto in modo particolare al sottosegretario Raffaelli del suo impegno e della sua presenza. Questo impegno, tutto questo sforzo non sarà sufficiente però a risolvere tutti i problemi connessi alla cooperazione e allo sviluppo. La nuova legge da sola non ci consentirà di agire in maniera più proficua e positiva in favore delle zone marginali. Ora occorre trovare le disponibilità, i modi, i criteri tali da metterci in grado di far funzionare queste nuove strutture, alle quali il Gruppo socialista guarda con molto interesse e con molto impegno, perchè riteniamo che possano consentire di portare avanti le alte potenzialità che il nostro paese ha nella politica estera e in particolare nel settore della cooperazione. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Come previsto dal calendario dei lavori, la Presidenza toglie la seduta, per consentire ai senatori di partecipare alla presentazione del volume «Discorsi parlamentari» di Giovanni Gronchi.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 11,40*).

DOTT. PIERO CALANDRA
Consigliere parlamentare preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari